COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 17/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

ART. 2 – ATTIVITA' AMMESSE

1. Il Comune mette a disposizione di gruppi ed associazioni sportive e ricreative le palestre dell'Istituto Comprensivo di Noli – Spotorno di seguito elencate:

- Palestra della Scuola Primaria "B. Gandoglia";
- Palestra della Scuola Secondaria di 1° Gr. "Anton Da Noli".

2. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- Attività di avviamento e promozione dello sport;
- Tornei amatoriali;
- Campionati ed attività federali e di lega;
- Attività motoria;
- Ginnastica;
- Preparazione atletica;
- Attività ricreative e di aggregazione sociale.

3. Le attività precitate sono ammesse purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura e siano esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4, al di fuori delle ore di utilizzo scolastico.

4. Non sono ammesse, attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Noli, o dai concessionari previa espressa autorizzazione del Comune, i quali si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

5. E' fatto divieto di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro.

6. E' fatto inoltre divieto di esporre installazioni di carattere pubblicitario senza una preventiva autorizzazione del Comune. Se autorizzate, le stesse dovranno, in ogni caso, essere rimosse prima dell'inizio delle attività didattiche.

ART. 3 – UTENZA

1. Le palestre scolastiche- intendendosi con esse compresi anche i servizi igienico-sanitari e gli spogliatoi – sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, Associazioni e sodalizi senza fini di lucro.

2. Qualora si verifichi l'evenienza di più prenotazioni in relazione ai medesimi giorni ed orari, verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

a) Istituzioni scolastiche nolesi;
b) Amministrazione Comunale di Noli;
c) Attività patrocinate dal Comune di Noli;
d) Forme associative sportive iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
e) Federazioni, enti di promozione sportiva e società nolesi affiliati al CONI;
f) Associazioni, enti, gruppi o cooperative nolesi di promozione sportivo-ricreativa;
g) Altri enti, associazioni e sodalizi nolesi;
h) Altri enti, associazioni e sodalizi non nolesi, secondo l'ordine tipologico di cui ai precedenti punti e), f) e g).

3. In caso di pari diritti, verranno tenuti in considerazione gli ulteriori seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico-sportiva ed agonistica;
- Le associazioni, gruppi o enti per lo svolgimento di attività di carattere ginnico-sportivo non agonistiche;
- Le associazioni, gruppi o enti per lo svolgimento di singole manifestazioni di carattere sportivo-ricreativo.

Le società che hanno svolto attività nelle palestre scolastiche nell'anno precedente, hanno priorità rispetto a nuove società richiedenti, al pari delle società che abbiano svolto negli anni attività in modo continuativo rispetto a quelle di nuova costituzione.
Se del caso, verrà in ultimo tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva, con provvedimento motivato, di modificare i suddetti ordini di precedenza e priorità in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale. Particolare attenzione sarà rivolta a quei soggetti che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap ovvero attività correttive e riabilitative rivolte a giovani ed anziani.

5. Fatto salvo quanto sopra, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle strutture in questione e prima della formalizzazione delle concessioni, verificare se sussista l'intendimento da parte dei singoli soggetti richiedenti di conformare le proprie richieste in modo da garantire la soddisfazione del maggior numero di istanze.

6. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di apposita istanza.

ART. 4 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

2. Il Comune e la Dirigenza Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

3. Il concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità di carattere civile e penale per eventuali danni che, dall'uso dei locali e delle attrezzature, abbiano a derivare a persone o cose. Gli eventuali danni dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al concedente che, d'intesa con il Dirigente Scolastico, provvederà ad accertarne l'entità e ad assumere i provvedimenti del caso. Nel caso il concessionario non provveda a comunicare i danni eventualmente cagionati e non risulti possibile – nel caso di concessione dell'impianto ad altri soggetti – individuare il responsabile del fatto dannoso, ogni concessionario sarà ritenuto responsabile in solido e in tale veste sarà chiamato a rispondere ai fini del risarcimento. Lo stato dei locali e delle attrezzature potrà, comunque, essere verificato in ogni momento e fatto rilevare con apposito verbale. Al ripristino dei locali e/o delle attrezzature danneggiate, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, nei termini indicati dal concedente ed in conformità alle indicazioni dallo stesso fornite, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento.

4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Sarà cura del concessionario, al termine di ogni utilizzo dei locali in questione, controllare che gli stessi siano lasciati in ordine al fine di un loro corretto successivo uso, segnalando eventuali danni o situazioni di precarietà anche igienica riscontrate ad ogni presa in carico giornaliera. Il riscontro da parte del Comune – direttamente o su segnalazione dell'Autorità scolastica – di eventuali carenze o mancanze concernenti gli obblighi di cui sopra, sarà oggetto di tempestiva comunicazione al concessionario, che dovrà conformare i propri comportamenti agli obblighi a suo carico in materia: la reiterazione di tali carenze o mancanze può essere motivo di revoca della concessione.
Il Comune si assume l'onere di provvedere alla pulizia dei locali e delle attrezzature in uso, durante l'uso extrascolastico.

5. L'utilizzo della palestra è consentito unicamente nei giorni e negli orari indicati nella concessione, al di fuori degli orari di utilizzo scolastico che, di norma, osservano la seguente articolazione:

- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 23.00; nei giorni di rientro scolastico dalle ore 16.30 alle ore 23.00;
- Il sabato e la domenica, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00.

6. L'accesso alle palestre, ove le strutture lo consentano, dovrà avvenire unicamente attraverso le porte esterne non comunicanti con altri locali della scuola. Ai fruitori è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

7. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.

8. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- lasciare materiale di ingombro;
- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- fumare o consumare cibi.

9. L'inosservanza di anche una sola delle condizioni di corretto utilizzo di cui al presente articolo, costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

10. I Funzionari delle Amministrazioni, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

11. Al concessionario è fatto obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei fruitori delle palestre per i danni di qualsiasi natura ed origine che gli stessi abbiano eventualmente a subire durante l'uso di detti impianti.

ART. 5 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Le palestre scolastiche, sono concesse in uso temporaneo, su richiesta. I soggetti che intendano ottenere l'uso, dovranno presentare all'Ufficio Sport del Comune apposita domanda scritta (una per ogni palestra richiesta), in carta libera, entro il 15 luglio di ogni anno. Le richieste presentate dopo il termine del 15 luglio saranno tenute in considerazione solo in base alle disponibilità rimaste.

2. L'Ufficio Sport verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui all'art. 3.

3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l'Ufficio Sport formalizza – nei termini richiesti ovvero in conseguenza dell'applicazione del precedente art. 3 – la concessione e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento della competente tariffa, nei modi e nei termini di cui all'art. 6. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.

4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico, salvo la possibilità di concederne l'utilizzo anche nel periodo estivo.

5. Eventuali rinunce, a cura del concessionario, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune, indicando nelle stesse il termine a partire dal quale la palestra si intende libera da vincoli concessori.

6. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 6 – TARIFFE

1. A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa stabilità, a titolo di concorso nelle spese per le utenze e per la pulizia di locali ed attrezzature.

2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestra a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e aggiornate almeno ogni triennio, sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:

- della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, società e sodalizi nolesi che svolgono attività gratuite;
- della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
- degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
- delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.

4. Le tariffe sono ridotte del 50% per usi continuativi da parte di:
a) associazioni sportive iscritte all'Albo comunale;
b) enti e associazioni che promuovono specifiche attività per anziani o per giovani in età della scuola dell'obbligo. In tale caso dovrà darsi dimostrazione delle caratteristiche dell'utenza mediante presentazione di idonea documentazione.

La riduzione può essere applicata una sola volta nel caso di attività di cui al punto b) svolte da enti di cui al punto a).

5. Al pagamento del canone concessorio delle palestre si dovrà provvedere mediante due rate uguali, da versarsi salvo motivate diverse indicazioni dell'ufficio:
- il primo all'atto del ritiro della concessione;
- il secondo, a saldo, trenta giorni prima della scadenza della concessione.

6. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune o dell'Autorità scolastica, non possono utilizzarsi le concessioni già pagate, il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di una equivalente concessione in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti. La revoca della concessione per l'inosservanza delle condizioni di corretto utilizzo di cui all'art. 4, non dà diritto al rimborso per i ratei eventualmente già pagati e a causa della revoca non più utilizzabili. Del pari non saranno rimborsati i ratei già pagati per i periodi non utilizzati per rinuncia del concessionario. Nel caso di revoca inoltre il concessionario ha l'obbligo di pagare comunque il rateo del saldo per i periodi utilizzati.

ART. 7 – DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

2. Dalla sua entrata in vigore, si intendono abrogate tutte le disposizioni o deliberati con esso contrastanti, fatti salvi gli atti convenzionali in essere relativi alla concessione delle strutture oggetto del presente Regolamento, per la durata dei medesimi.